

VERBALE RIUNIONE DEL 27 LUGLIO 2023

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 15.15, presso la sede dell'Ordine è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nelle persone dei signori: -----

Avv. Caterina BOCCOLINI	<i>Presidente</i>	presente
Avv. Mara MENCHERINI	<i>Segretario</i>	presente
Avv. Severino FALLUCCHI	<i>Tesoriere</i>	assente
Avv. Tania CESARINI	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Carla GELSOMINI	<i>Consigliere</i>	assente
Avv. Domenico GORZIGLIA	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Michele MANCINI	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Antonio MANGANIELLO	<i>Consigliere</i>	assente
Avv. Tiziana PAPALIA	<i>Consigliere</i>	assente
Avv. Angelo POLI	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Luigi SINI	<i>Consigliere</i>	presente

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri dichiara aperta l'adunanza

All'unanimità si decide di trattare prima il punto sub 5

5- ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI

5.1- Dr.ssa Alice SINI

- Vista la domanda prot. 2660 del 24.07.2023 della **Dr.ssa Alice Sini**, [REDACTED] [REDACTED] domicilio professionale in Viterbo Via I. Garbini 84/g per essere iscritta nell'Albo degli Avvocati; viste le autocertificazioni e la documentazione allegata; il Consiglio delibera di iscrivere l'istante nell'Albo degli Avvocati con decorrenza immediata. Manda alla segreteria per i controlli di legge sulle autocertificazioni.

Alle ore 15.30, il Consiglio, in seduta pubblica, alla presenza dell'Avvocato **Alice SINI**, riceve l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8, legge professionale come da separato verbale che rimarrà conservato nei fascicoli personali dell'iscritto.

Alle ore 15.45 entra in riunione l'avv. Antonio Manganiello

1- PIATTAFORME PSS, OPINAMENTI E MODULISTICA ON LINE

OS

MA

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
V e r b a l e d i A d u n a n z a

Il Consigliere avv. Mara Mencherini riferisce di aver avuto notizia dalla DCS della esecuzione delle modifiche richieste dai Consiglieri nelle varie sessioni di prova sia alla piattaforma PSS che, quella opinamenti e la modulistica on line, pertanto è possibile attivare i servizi per gli iscritti. Il Consiglio prende atto e delibera di attivare i servizi di istanzae di patrocinio a spese dello Stato, opinamenti e modulistica on line a far tempo dal 5 settembre p.v. con possibilità di metodo binario fino al 30 settembre, precisando che dal 1 ottobre unico metodo sarà quello tramite piattaforma manda la segreteria per la comunicazione agli iscritti tramite circolare esplicativa.

2-NOMINA REFERENTI RETE LAB

Vista la nota prot 2642/2023 del 21.07.2023 con cui il Consigliere Coordinatore della Commissione LabAvvocaturaGiovane presso CNF chiede di indicare due referenti nel rispetto dell'equilibrio di genere e che non abbiano una età anagrafica superiore ad anni 45, il Consiglio indica gli avv.ti Carla Gelsomini e Domenico Gorziglia

Si comunichi

3-FORMAZIONE

richiesta accreditamento e uso logo

"convegno sulle tutele dei professionisti, operatori e lavoratori autonomi con SLA" AISM sezione di Viterbo del 16/09/2023

Vista la nota prot 2625/2023 del 20.07.2023 con cui l'AISM sezione di Viterbo ha chiesto l'accreditamento e l'uso del logo per l'evento organizzato per il 16.09.2023 dalle 9.00 alle 13.00 presso sala Congressi CARIVIT sita in Viterbo Valle Faul, il Consiglio delibera di rinviare la decisione sul punto in attesa di avere ulteriori indicazioni sul tema degli interventi programmati e la bozza della locandina

Si comunichi

4-NOTA PROT 2552/2023 DEL 14.07.2023 CIRCOLARE DEL TRIBUNALE DI VITERBO SU ADEMPIMENTI DA PARTE DEI CUSTODI E PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE VENDITE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 9479/2023

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
V e r b a l e d i A d u n a n z a

Sentita la relazione del Presidente e del Consigliere avv. Poli il Consiglio concorda nella necessità di sollevare i seguenti rilievi:

- nelle Linee Guida elaborate dal Tribunale di Viterbo, è specificato al numero 4, che "l'onere della notifica dell'avviso disposto dal Giudice dell'esecuzione dovrà ricadere in capo al creditore che, per il caso di debitore esecutato inerte, procederà nelle forme utilizzate per la prima notifica".

- nel successivo Allegato 3, contenente il modello di avviso al debitore esecutato, nella parte concernente il "Dispone" è posto a carico del creditore il maggior onere di notificare al debitore esecutato, non soltanto l'avviso come specificato dalle Linee Guide del Tribunale ma anche il decreto ingiuntivo già notificato, il contratto e gli altri allegati depositati con il ricorso monitorio.

Tale onere è particolarmente gravoso oltreché superfluo.

Il decreto ingiuntivo oggetto di valutazione è stato, infatti, già in precedenza notificato in quanto su di esso si basa la procedura esecutiva.

L'avviso del GE, poi, ne contiene tutti gli estremi necessari per consentire al debitore l'individuazione del titolo di riferimento e la valutazione del medesimo ai fini dell'eventuale tardiva opposizione ex art. 650 cpc.

Gli allegati depositati con il ricorso monitorio, infine, non sono oggetto di notifica neanche nell'ambito del contesto monitorio ma sempre reperiti a seguito di accesso al fascicolo da parte del debitore.

Sarebbe opportuno parificare il termine per la notifica dell'avviso ex Allegato 3 a quello previsto dall'art. 644 c.p.c. per il decreto ingiuntivo; la notifica di detto avviso è infatti sottesa all'eventuale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e il medesimo termine pare meglio armonizzare giuridicamente i due provvedimenti.

si chiede, quindi, che l'avviso di cui all'Allegato 3 della Circolare Prot. 1798 del 4 luglio 2023 sia così modificato: "DISPONE: che il creditore notifichi al debitore esecutato ex art. 137 e ss. c.p.c., ove quest'ultimo non sia costituito nella presente procedura, ovvero presso il procuratore legale ove sia costituito nella procedura, il presente avviso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla

OB

MA

notifica del presente provvedimento, depositando la prova dell'avvenuta notifica nel fascicolo”.

6- RICORSO AL TAR avverso due Decreti del Ministero della Giustizia pubblicati in GU serie generale n. 155 del 5 luglio 2023 aventi ad oggetto “istituzione presso il Ministero della Giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività”

Vista la delibera 20 del 21.07.2023 e sentita la relazione del Presidente, il Consiglio, con l’astensione degli avv.ti Luigi Sini e Antonio Manganiello, delibera di impugnare due decreti del 9 giugno 2023 del Ministero Giustizia pubblicati in gu serie generale N. 155 DEL 5 LUGLIO 2023 che regolamentano:

-“Istituzione presso il Ministero della Giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività.”

-Disciplina delle forme e tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa” e di nominare l’avv. Antonino Galletti quale proprio difensore che ha proposto di svolgere la propria attività *pro bono*, autorizzando il Presidente a sottoscrivere la procura difensiva. Delibera immediatamente esecutiva.

Manda al tesoriere per gli adempimenti del caso.

Si comunichi

**7-SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI AVENTI AD OGGETTO IL
MANTENIMENTO DEL CONIUGE DEBOLE E DEI MINORI**

Sentita la relazione del Consigliere avv. Sini e visto il proliferare di provvedimenti di merito che contengono disposizioni contrarie all'ordinanza sui termini feriali, il Consiglio considerato che tale incertezza è determinante in quanto il mancato rispetto dei termini decadenziali è rilevabile d'ufficio; delibera di riservare tale argomento per un evento di approfondimento, auspicando che la questione sia trattata dalle sezioni unite o ancora meglio al Ministro che si faccia portatore di una decretazione d'urgenza che chiarisca la questione. Il Consiglio delibera di inoltrare con mail massiva agli iscritti la nota del CNF 4952 del 20.07.2023 che fa riferimento all'ordinanza della Corte di Cassazione 18044/2023.

8- LIQUIDAZIONI COMPENSI

8.1 Avv. Alberto Parrocchini

Avv. Alberto Parrocchini prot. 1520-44 del 20.04.2023, si esprime parere favorevole sulla istanza e si liquida, in conformità rispetto alla domanda come integrata e modificata; si delibera come da separato provvedimento che rimarrà conservato agli atti dell'Ufficio

8.2 Avv. Paola Ragonesi

Avv. Paola Ragonesi prot. 2564-71 del 14.07.2023, si esprime parere favorevole sulla istanza e si liquida, in parziale modifica migliorativa rispetto alla domanda; si delibera come da separato provvedimento che rimarrà conservato agli atti dell'Ufficio

9- PSS

Istanze ammesse

269/2023, 316/2023, 321/2023, 337/2023, 340/2023, 346/2023, 354/2023, 358/2023, 359/2023, 360/2023, 361/2023, 362/2023, 363/2023, 365/2023, 366/2023, 367/2023, 368/2023, 369/2023

Istanze rigettate

371/2023

10- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Riferisce sulla riunione svolta in data 26.7 u.s. con modalità telematica tra tutti i presidenti dell'UOFL dove si è discussa sulla necessità di impugnare i due decreti del 9 giugno 2023 del Ministero Giustizia pubblicati in gu serie generale N. 155 DEL 5 LUGLIO 2023 che regolamentano:

-“Istituzione presso il Ministero della Giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività.”

-Disciplina delle forme e tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa”

Detti decreti pur intestati al Ministero della Giustizia sono sottoscritti ed adottati anche dal Ministero del lavoro e dal Ministero dell'Università e della ricerca. Il primo DM sulla istituzione dell'elenco dei mediatori esperti prevede all'art.19 -cause di incompatibilità - co3:

"I mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all'interno del medesimo distretto di corte d'appello in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado." all'art.9 - requisiti soggettivi e di onorabilità' - co.1:

1. I soggetti che chiedono l'inserimento nell'elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti:

- a) non essere iscritti all'albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;
- b) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo

V e r b a l e d i A d u n a n z a

Il Dm veniva emanato stante l'art. 59 commi 7,8,9 e 10 e dell'art. 60 co. 2 e l'art. 93 co. 2 del decreto legislativo 150 del 2022 di attuazione della delega della legge 2021 n. 134.

Gli artt. 19 co.3 e art. 9 co. 1 lett a) del DM 9 giugno 2023 istituente presso il Ministero della Giustizia dell'elenco mediatori esperi in giustizia riparativa sono illegittimi perché affetti da evidenti illegittimità sotto plurimi profili che sostanziano diversi vizi: violazione di legge, eccesso di potere per sviamento, travisamento e palese disparità di trattamento, incompetenza. La normativa del DM, per il carattere specifico e concreto, è idonea ad incidere direttamente nella sfera degli amministrati/interessati, siano essi soggetti singoli o enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi, sorge l'onere di immediata impugnazione del DM i pubblicato in GU serie generale del 5 luglio 2023.

È emersa chiara ed univoca la necessità di tutelare degli interessi collettivi dei propri iscritti/aderenti e della figura e funzione dell'avvocato impugnando i decreti in quanto le normative indicate indicano e ledono direttamente nella sfera degli interessi degli avvocati perché limitano fortemente l'attività del professionista ed incidono su prerogative riconosciute ex lege dalla propria legge professionale.

-VIOLAZIONE DI LEGGE: il DM attua delega all'art. 60 co.2 del d.legvo 150; ciò il Governo con il d.legvo avrebbe dovuto in attuazione art.1 co. 18 lett f) legge 134/2021 regolamentarla direttamente sussiste mancato esercizio della delega legislativa da parte del Governo con il decreto legislativo 150 in ragione della delega ulteriore conferita al Ministero della Giustizia.

-ECESSO DI POTERE: il DM attua delega del Decreto legislativo 150 - art. 60 co.2 – che anziché esercitare la delega della legge 134 – art.1 co. 18lett f) ha previsto ulteriore delega DM; in presenza di mancato esercizio della delega il decreto legislativo ha ulteriormente subdelegato.

-VIOLAZIONE DI LEGGE sotto altro profilo: il DM è puro atto amministrativo ma la materia doveva essere regolamentata da d.legvo che doveva esercitare delega legislativa e peraltro con il procedimento "aggravato" previsto dall'art. 1 co.2 legge 134/2021.

AS

MA

-ECESSO DI POTERE per travisamento e sviamento di potere da parte del DM in violazione art. 1 co.2 legge 134 del 2021 in quanto materia delegata a decreto legislativo governativo.

- INCOMPETENZA da parte del Ministero della Giustizia e dei Ministeri ulteriori che hanno adottato il DM in quanto materia delegata al Governo e da adottare con procedura aggravata prevista art. 1 co.2 lex 134 del 2021.

- ECESSO DI POTERE per travisamento e sviamento e violazione di legge sotto altro profilo – seppur gradato - del DM per carenza di delega: l'art. 9 del DM ha previsto requisiti soggettivi che comunque il decreto legislativo – art. 60 co.2 - non delegava al DM limitandone e delegandone la regolamentazione ai soli requisiti di onorabilità.

Si è proposto di svolgere il mandato pro bono l'avv. Antonino Galletti.

11- VARIE ED EVENTUALI

11.1-ISCRIZIONE NELLE LISTE DEI DIFENSORI DI UFFICIO AVANTI IL Tribunale per i Minorenni

11.1-Avv. Giuseppe Giani

Vista la richiesta (prot 2679/2023 del 26.07.2023) svolta dall'avv. Giuseppe Giani di essere iscritto nelle liste dei difensori di ufficio del Tribunale per i Minorenni di Roma, vista l'attestazione di idoneità conseguita all'esito del corso di formazione ex art 15 D Lgs.vo 272/1989 e dell'art 29 co 1 bis disp att.ne cpp, delibera conformemente alla richiesta.

Manda la segreteria per adempimenti amministrativi relativi alla piattaforma.

Si comunichi

11.2 ESPOSTO 14/2023

Il Consiglio prende atto dell'esposto prot 2689/2023 del 27.07.2023 e provvederà a stretto giro, ai sensi dell'art. 50, comma 4, della L.P., a darne comunicazione all'iscritto destinatario dell'esposto, invitandolo a presentare deduzioni nel termine di 20 giorni dall'invio di apposita comunicazione a firma del Presidente e alla trasmissione degli atti al CDD di Roma, competente in via esclusiva per ogni ulteriore atto procedimentale.

11.3-ISCRIZIONE NELLE LISTE DEI DIFENSORI DI UFFICIO

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo

V e r b a l e d i A d u n a n z a

-Avv. Alessandra PACIFICI

Vista la richiesta (prot 2694/2023 del 27.07.2023) svolta dall'avv. Alessandra Pacifici di essere iscritta nelle liste dei difensori di ufficio per anzianità ed esperienza, il Consiglio delibera conformemente alla richiesta.

Manda la segreteria per gli adempimenti amministrativi relativi alla piattaforma.


Si comunichi

Verbale approvato

verbale chiuso alle ore 17.25

Il Consigliere Segretario

Avv. Mara Mencherini



Il Presidente

Avv. Caterina Boccolini

